

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 (Competenze)

Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dalla legge.

In particolare, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

_ formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti alle classi, la formulazione dell'orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche, l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;

_ valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;

_ delibera l'adozione dei libri di testo, la scelta dei sussidi didattici, sentito il parere dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;

_ adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e i progetti didattici

_ promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;

_ elegge i docenti Funzioni Strumentali, i docenti che faranno parte del Comitato di valutazione del personale insegnante, i docenti membri delle Commissioni;

_ approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;

_ delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa dalla normale attività didattica.

Art. 2- (Composizione)

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art.3- (Presidenza)

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente-collaboratore vicario.

In particolare:

- apre e chiude la seduta
- guida e modera la discussione
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni

Art 4. - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.

Durante la sospensione delle attività didattiche non può essere convocato il Collegio.

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza, i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non debbono essere inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente o via internet.

Art 5. – Ordine del giorno

L'ordine del giorno è formulato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori, e deve essere affisso all'albo della scuola entro i termini di convocazione dell'organo collegiale. Entro i tre giorni successivi dall'affissione, su istanza di 1/3 degli aventi diritto, è possibile richiedere l'inserimento di ulteriori punti all'o.d.g; sulla richiesta decide il Dirigente, sentiti i collaboratori, con l'obbligo di motivazione in caso di rigetto.

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. da parte del Presidente o da almeno il 1/3 dei docenti.

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta, a maggioranza, dal Collegio.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti prima del giorno fissato per l'adunanza; eccezionalmente, per sopravvenute ragioni di carattere organizzativo, può essere resa disponibile il giorno stesso della convocazione mediante diffusione sul sito web della scuola.

Il Presidente del Collegio deve porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo delegato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di autoconvocazione, della durata massima di 10 minuti.

In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

Art 6. – Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; tuttavia, in caso di astensione dal voto il numero degli astenuti non è computato fra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art.7 – Discussione

Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui singoli argomenti e mozioni d'ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare.

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente delegato.

Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti.

Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica per dichiarazione di voto, prima della chiusura della discussione.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa.

Esauriti i punti all'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

Art. 8 – Prosecuzione eventuale della seduta

Il Presidente deve cercare di assicurare che, nel corso della seduta, vengano esauriti tutti i punti iscritti all'od.g. Tuttavia qualora si profilasse la necessità di proseguire la seduta, entro i quindici minuti che precedono l'orario prefissato per la chiusura del Collegio, il medesimo deve pronunciarsi, a maggioranza, per la prosecuzione che non può tuttavia prolungarsi per ulteriori venti minuti. Per la prosecuzione ad oltranza è richiesta la unanimità dei consensi.

Art. 9 - Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, un processo verbale a cura del segretario del collegio, di norma il collaboratore vicario.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo collegiale.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intendono mettere a verbale.

La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire anche successivamente; la lettura e l'approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso all'albo, anche al fine di richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

Art. 10 - Commissioni

Il Collegio può articolarsi in commissioni di lavoro individuate nella riunione di apertura dell'anno scolastico. Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati dal POF. Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione.

Art. 11 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento, che è parte integrante del Regolamento di Istituto, ha vigore dal momento della sua adozione da parte del Collegio dei Docenti e dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le proposte di modifica al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

E' cura del Dirigente Scolastico favorirne la diffusione.